



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

26/01/2011 U-nd/367/2011



U-MC/11

Circ. n. <sup>383</sup>/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
e p.c. alle Federazioni e/o  
Consulte degli Ingegneri  
LORO SEDI

**Oggetto:** Titolo accademico e titolo professionale – informazioni da riportare sul timbro – continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell'albo – riepilogo della disciplina

---

Continuano a giungere numerose richieste da parte degli Ordini provinciali di chiarimento su due profili in passato già analizzati dal Consiglio Nazionale con pareri e circolari: l'esatto titolo professionale spettante agli iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri e le indicazioni che è possibile/doveroso riportare sul timbro professionale.

Spesso, poi, le richieste di parere mostrano di confondere titolo accademico e titolo professionale, mentre una corretta distinzione tra titolo accademico (laurea o laurea magistrale) e titolo professionale è presupposto indispensabile per orientarsi correttamente sulle istanze provenienti dagli iscritti e per ribattere a talune inconferenti ed errate lamentele degli stessi.

Anche se sull'argomento del titolo accademico il Consiglio Nazionale si era già espresso con la circolare CNI 31/07/2006 n.16 (che qui si conferma *in toto*), rinvenibile sul sito Internet dell'Ente, si ritiene opportuno, pertanto, al fine di soddisfare le richieste degli Ordini, operare un riepilogo aggiornato della disciplina che sia di guida nello sciogliere ogni dubbio al riguardo, ad evitare – come ancora accade – equivoci e fraintendimenti.

Non appare la stessa cosa, infatti, tralasciare di menzionare l'attributo "iunior" - che identifica gli iscritti alla sezione B dell'albo - e trascurare invece di menzionare il particolare settore di iscrizione, all'interno della sezione di spettanza.

Come detto, comunque, ogni errore ed ogni conseguenza pregiudizievole possono essere evitati se l'iscritto - sia se appartenente alla sezione A, sia se appartenente alla sezione B dell'albo - si abitua ad utilizzare sempre ed, in particolare, nei rapporti ufficiali e professionali, il proprio titolo professionale completo e per esteso.


\*\*\*

Confidando di aver fornito i chiarimenti necessari per una adeguata comprensione della rilevante tematica e per permettere agli Ordini di orientarsi correttamente sulle istanze e sulle richieste di parere provenienti dagli iscritti, nell'auspicare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, si inviano distinti saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
(Dott.Ing. Alessandro Biddau)



*IL PRESIDENTE*  
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)



## **6 ESERCIZIO della PROFESSIONE di INGEGNERE**

### **6.1 DEONTOLOGIA Professionale: ETICA e RESPONSABILITÀ**

La deontologia e la responsabilità professionale sono concetti fondamentali per gli ingegneri, i quali hanno il compito di progettare, costruire e mantenere infrastrutture e tecnologie che possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone e sull'ambiente.

La deontologia professionale è regolata da un principio fondamentale secondo il quale è necessario “agire secondo scienza e coscienza”.

Più in generale, la deontologia si riferisce ai principi etici e ai codici che regolano il comportamento degli Ingegneri nel loro lavoro.

Ciò include l'adeguata formazione e competenza, l'onestà, l'integrità, la trasparenza e il rispetto per i diritti umani e l'ambiente.

La responsabilità professionale dell'Ingegnere non si limita solo alla fase di progettazione, ma si estende anche alla fase di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e delle tecnologie.

L'Ingegnere deve assicurarsi che i propri progetti siano costruiti in modo sicuro e che siano mantenuti in modo appropriato per garantire che continuino a funzionare correttamente.

Oggi più che mai l'Ingegnere ha anche la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle tecnologie tenendo conto delle implicazioni sociali ed ambientali.

Come evidenziato all'interno dell'art. 1 del Codice Deontologico dell'Ingegnere Italiano adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la professione dell'Ingegnere deve essere esercitata in conformità e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti emanati dallo Stato e dai suoi organi di governo. Per questo l'Ingegnere è tenuto ad osservare principi, regole e norme comportamentali che gli consentano l'esercizio della professione in modo da non ledere l'integrità etica e professionale.

L'Ingegnere è dunque obbligato ad agire nella correttezza, nella legalità, nel rispetto e nella riservatezza (ossia, nel segreto professionale).

Ogni forma di violazione del Codice Deontologico è sottoposta al giudizio del Consiglio di Disciplina Territoriale che provvede a sanzionare i comportamenti scorretti e non professionali, ai fini della tutela di terzi e dell'Ordine stesso.

Le responsabilità fondamentali dell'Ingegnere sono le seguenti:

- Responsabilità Civile: comporta il risarcimento del danno arrecato al committente o a terzi. Può ricadere sull'Impresa, Azienda o Ente per i quali il professionista potrebbe operare, comunque, con possibilità di rivalsa.
- Responsabilità Penale: ricade direttamente sul professionista a livello personale. Essa può essere dolosa, ovvero compiuta consapevolmente, o colposa, a seguito di azioni di negligenza e imprudenza.
- Responsabilità Amministrativa: riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso sottovalutata. Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale, laddove l'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo operato.

## **6.2 ASSICURAZIONE E TUTELA LEGALE**

Gli ingegneri, in quanto fornitori di servizi tecnici altamente specializzati, possono trovarsi esposti a rischi legali e finanziari qualora le loro attività non siano eseguite correttamente o non soddisfino le aspettative dei clienti. Oltre ad un aspetto di tutela personale, l'esercizio della professione di ingegnere è vincolato alla stipula di un'idonea polizza assicurativa professionale di responsabilità civile, obbligatoria per legge (art. 5 del DPR n. 137/2012).

L'assicurazione professionale è una forma di garanzia verso i committenti in caso di danni a seguito di errori o omissioni commessi nello svolgimento degli incarichi.

Fondamentalmente esistono due tipologie di polizze assicurative per la tutela dell'attività professionale:

- Polizza "Loss Occurrence", ovvero per epoca di accadimento dell'illecito, la quale copre soltanto i danni causati nel corso del periodo di validità della polizza stessa
- Polizza "Claims made", ovvero su richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza stessa anche per danni antecedenti.

Il professionista ha, al di là dell'obbligo di Legge, la possibilità di scegliere il tipo di copertura che preferisce, strutturando la polizza a copertura del rischio nominale, ovvero dei rischi esclusivamente elencati all'interno del contratto assicurativo, o in alternativa, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività professionale, anche se non presenti o specificatamente elencati all'interno del contratto assicurativo.

La polizza assicurativa copre un periodo temporale che può essere contemporaneo al periodo di validità del contratto assicurativo, ma può anche riguardare periodi antecedenti alla stipula (retroattività) o continuare ad avere validità anche dopo la scadenza della polizza stessa (garanzia postuma).

### **6.3 LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E LA TUTELA LEGALE**

Di fondamentale importanza nella selezione della polizza assicurativa la copertura della *Responsabilità Solidale*.

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono responsabili di un danno ed entrambi sono obbligati al risarcimento del danno stesso.

Ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.

A questo punto il debitore che ha pagato l'intero debito può rivalersi verso gli altri, richiedendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (azione di regresso).

Può dunque capitare che il creditore si rifaccia totalmente nei confronti del professionista, il quale dovrà poi a sua volta effettuare un'azione di regresso nei confronti dei corresponsabili.

Per questo spesso è necessario assicurarsi che nella stipula della polizza assicurativa sia compresa una copertura per questo genere di eventi.

Il rischio connesso è che il professionista risponda per eventuali danni personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio.

La tutela legale è un'altra forma di protezione che può essere offerta agli ingegneri.

Si tratta di un servizio di consulenza legale che offre assistenza in caso di controversie con i clienti o con altri soggetti coinvolti nel progetto di un'opera, totalmente coperto dalla polizza assicurativa (detta polizza di tutela legale). In pratica, la tutela legale fornisce agli ingegneri l'accesso a una squadra di avvocati specializzati che possono offrire consulenza legale per risolvere le eventuali controversie. In sostanza, la differenza tra polizza RC professionale e polizza di tutela legale consiste nella tipologia di reato che il professionista sta affrontando. Nel primo caso, si tratta di reati civili, mentre nel secondo caso, si tratta di reati penali.

## **6.4 INCARICHI E I COMPENSI**

La figura dell'ingegnere rappresenta un professionista altamente qualificato in grado di offrire una vasta gamma di servizi tecnici: dall'analisi del progetto alla progettazione, dalla costruzione alla gestione degli impianti, ecc..

Per tal motivo, gli incarichi e i compensi dell'ingegnere possono variare notevolmente a seconda del tipo di lavoro svolto, dell'esperienza professionale e della posizione geografica.

Gli incarichi possono essere a breve o a lungo termine, in loco o in remoto, con compenso ad ore o forfettari.

La definizione dei compensi professionali in Italia è affidata alla libera contrattazione tra cliente e professionista.

Ciò nonostante, la legge per la Concorrenza ([Legge 124/2017](#)) prevede per il professionista l'obbligo di comunicare il preventivo delle prestazioni.

All'uopo, con [circolare](#) del 15/09/2017 n. 113 il CNI ha meglio chiarito i contenuti di questa norma specificando che i professionisti che accettano un incarico hanno l'obbligo di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico con un preventivo di massima pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La legge, spiega il CNI, ribadisce gli obblighi già previsti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella [Legge 27/2012](#) - articolo 9 comma 4), che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, ma aggiunge che le comunicazioni devono necessariamente avvenire in forma scritta o digitale.

Il DM del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016*" (in sostituzione del previgente DPR 137/2012), è impiegato nelle opere pubbliche per la definizione dell'adeguato compenso in relazione alle prestazioni svolte.

I corrispettivi determinati in base al DM del 17/06/2016 tengono conto della complessità del lavoro svolto e dell'importo complessivo dei lavori.

Tali tariffe nei rapporti tra privati non hanno valore vincolante ma possono essere impiegate dal professionista per la richiesta di un compenso giusto ed equo, oltre a poter essere assunte a parametro nel caso di un eventuale contenzioso tra cliente ed ingegnere.

In caso di lavori pubblici, invece, i corrispettivi così determinati sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, come specificato nell'allegato I.13 del D. Lgs 36/2023 coordinato con le disposizioni della legge n. 49/2023 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", Il compenso, le spese e gli oneri accessori, dipendono dalla tipologia di opera affidata al professionista e dalla sua complessità.

Le tabelle di riferimento per la quantificazione dei compensi sono individuate all'interno dell'Allegato al DM 30/05/2002.

Infine, preme sottolineare come se per uno stesso incarico siano previste attività che comportino accertamenti referenziati in tabelle diverse, il professionista potrà richiedere onorari distinti per ciascuna attività svolta.

## **6.5 OBBLIGO della Posta Elettronica Certificata, Regimi Fiscali**

Per gli ingegneri iscritti all'Albo, la pec diviene obbligatoria dal 29.11.2009

### **REGIME Fiscale ORDINARIO**

Il regime ordinario prevede alcune **regole specifiche per la fatturazione**: l'applicazione dell'IVA e l'obbligo della fattura elettronica.

Anzitutto, l'**IVA** deve essere inserita nelle proprie fatture.

Questo significa che all'onorario deve essere aggiunto il 4% su cui poi applicare l'IVA al 22%.

È previsto, inoltre, l'**obbligo della fattura elettronica**.

Si tratta di un sistema digitale di invio e conservazione delle fatture.

Le fatture vengono inviate al cliente nel cassetto fiscale presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate o al suo indirizzo di **posta elettronica certificata (pec)**.

### **REGIME Fiscale FORFETTARIO**

Lo si definisce appunto “agevolato”, tanto da risultare il più conveniente tra tutti i Regimi.

Per aderire al Forfettario e beneficiare di queste semplificazioni si devono **rispettare determinati requisiti**, primo tra tutti quello che impone di **conseguire al massimo 85.000 €. di ricavi annuali**.

**È escluso** per i soggetti *che percepiscono una pensione di vecchiaia* eccedente l'importo di 30.000 euro.

## **7 SISTEMA di PREVIDENZA**

Il sistema di previdenza italiano, per il mondo dell'ingegneria fa riferimento a due istituzioni di riferimento:

- L'INPS, di tipo pubblico, riguardante i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed i collaboratori;
- L'INARCASSA, di tipo privato, concernente i liberi professionisti che svolgono la propria attività in regime di partita IVA.

### **7.1 Il Sistema Contributivo: Ingegneri Dipendenti**

Il sistema previdenziale per i professionisti ingegneri dipendenti è di tipo pubblico è gestito dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ossia il principale Ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi che non sono iscritti ad una Cassa previdenziale autonoma.

La stima dell'importo della contribuzione da versare avviene applicando una aliquota contributiva determinata dall'Ente previdenziale.

Il contributo previdenziale da versare dipende da numerosi elementi, il primo dei quali è certamente l'ammontare del compenso annuale contrattuale.

Qualora gli ingegneri dipendenti svolgano anche attività professionale libera sono tenuti all'iscrizione alla cosiddetta “gestione separata” presso l'INPS a cui dovranno versare un contributo proporzionale al reddito generato dall'attività professionale.

Gli ingegneri dipendenti, assoggettati al sistema previdenziale INPS, ma non iscritti a Inarcassa, qualora svolgano attività professionale, devono corrispondere a quest'ultima il contributo integrativo, pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.

Nessun contributo è dovuto sui redditi da lavoro dipendente.

## **7.2 Il Sistema Contributivo: Ingegneri Liberi Professionisti**

Il sistema previdenziale per i professionisti ingegneri che esercitano la libera professione è gestito da Inarcassa (*Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti*), ossia da un'associazione privata, dotata di autonomia operativa, sebbene sotto sorveglianza pubblica da parte dei Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia). Ha uno Statuto ed un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati ed approvati dai Ministeri vigilanti.

L'iscrizione ad Inarcassa diventa obbligatoria allorquando coesistano tre requisiti specifici sotto elencati:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita I.V.A. individuale e/o di associazione o società di professionisti.

Inarcassa gestisce l'erogazione degli assegni pensionistici (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali, che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di due o tre anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani iscritti).

La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale, è basata su versamenti obbligatori calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; esiste comunque una quota minima fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

I contributi previdenziali da versare ad Inarcassa sono fondamentalmente di due tipi:

- Contributo soggettivo: obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (14,5% sino a € 131.100,00) per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. Contributo interamente deducibile ai fini fiscali;
- Contributo integrativo: obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria. È calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA (4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere);

Altri contributi di diversa natura sono:

- Contributo facoltativo (in vigore dal 01/01/2013): contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare (tra 1% e 8,5%) applicata sul reddito professionale netto IRPEF con un minimo annuo ed infrazionabile pari a € 245,00 fino ad un massimo di € 12.125,00, contributo interamente deducibile ai fini fiscali;
- Contributo di maternità/paternità: obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa Interamente deducibile ai fini fiscali, anno di rif. 2023.
- Nota bene, a partire dal 01.01.2021, il contributo soggettivo minimo, è dovuto per intero dagli iscritti pensionati Inarcassa, con alcune eccezioni.

I contributi soggettivo ed integrativo sono obbligatori per:

- I professionisti che nell'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;
- I professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;

I professionisti pensionati di Inarcassa iscritti anche se per breve periodo.

Per i contributi soggettivo ed integrativo è previsto un ammontare minimo da corrispondere indipendentemente dal reddito netto ai fini IRPEF o dal volume d'affari IVA, il cui valore viene stabilito in base all'indice annuale ISTAT.

I contributi minimi possono essere frazionati in base:

- Al reddito dichiarato per l'anno di iscrizione all'albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l'inizio dell'anno solare (Contributo Soggettivo);
- Al reddito professionale IRPEF, qualora il professionista svolga, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all'anno solare – Gestione separata INPS. (Contributo Soggettivo);
- Ai mesi solari di iscrizione, in dodicesimi.

La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare (Contributo Integrativo).

#### Scadenze e adempimenti

I contributi minimi devono essere versati nell'anno di riferimento con una delle seguenti modalità:

- In due rate di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 settembre, tramite PagoPA;
- In dodici rate mensili di pari importo tramite SSD.

Gli iscritti e i pensionati Inarcassa che desiderano rateizzare gli importi, senza applicazione di interessi dilatori, devono inoltrare richiesta esclusivamente in via telematica.

La scadenza della prima rata è stabilita al 28 febbraio e l'ultima al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti rispetto alle scadenze comporta l'applicazione di sanzioni (art. 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento con la presentazione della comunicazione telematica, entro il 30 ottobre, del reddito professionale e del volume di affari e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può avvenire in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, a un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto.

La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite sistema SDD.

La comunicazione annuale deve essere presentata da:

- Tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
- Tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa, ma iscritti agli Albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria secondo il volume di affari IVA (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012);
- Gli eredi dei professionisti deceduti (entro dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso).

Sono esonerati dall'invio della comunicazione i soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

- Per l'anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
- Siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione.

Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

#### Agevolazioni giovani iscritti

I giovani professionisti che si iscrivono ad Inarcassa beneficiano di agevolazioni per i primi cinque anni di iscrizione e fino all'età massima di 35 anni, purché non superino i limiti di reddito stabiliti dal Regolamento Generale di Previdenza (art. 4.4). In particolare:

- I contributi minimi sono ridotti a circa 1/3 rispetto al calcolo ordinario;
- L'eventuale conguaglio soggettivo è versato in misura dimezzata rispetto agli iscritti privi di agevolazione.

Gli anni a contribuzione ridotta saranno riconosciuti per intero agli associati che, all'atto del pensionamento avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno 25 anni (anche non continuativi) con contribuzione piena.

È comunque possibile versare volontariamente a titolo di integrazione la contribuzione oggetto della riduzione.

### Riscatti

(articolo 12 del Regolamento Gen. Previdenza e Regolamento riscatti e ricongiunzioni)

Recentemente tutta la regolamentazione dei riscatti è stata rivoluzionata dalle conseguenze della recente riforma contributiva della previdenza Inarcassa.

È possibile ottenere il riscatto:

- Del periodo legale dei corsi di laurea in ingegneria e di architettura;
- Del periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
- Gli anni di lavoro all'estero;
- Dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi.

Per l'esercizio della facoltà di riscatto è necessario:

- Essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
- Non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

È possibile richiedere il riscatto degli anni di laurea già dal momento dell'iscrizione a Inarcassa.

I riscatti di cui sopra possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne abbiano usufruito presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

Contributi, modalità e termini per l'applicazione dei riscatti sono stabiliti da un apposito regolamento (Regolamento riscatti e ricongiunzioni) entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, che ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi ante 2013 scegliendo il metodo di calcolo: retributivo o contributivo.

Su Inarcassa On line si può effettuare la simulazione di riscatto.

I riscatti ovviamente permettono di incrementare l'anzianità di iscrizione e contribuzione in relazione agli anni per cui sono stati richiesti ed ottenuti (ad es. laurea fino a 5 anni; servizio militare pari a periodo di leva).

## 8 FORMAZIONE

In attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 7 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012, *“al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale [...]”*, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha adottato nella seduta del 21 giugno 2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministero della Giustizia con nota Prot. 21/06/2013.0018393.U il primo Regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale pubblicato nel B.U.M.G nr. 13 del 15 luglio 2013. Dal 1° gennaio 2018 il CNI pone in vigore il nuovo regolamento, *“Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza Professionale”*, in breve Testo Unico 2018 ad oggi ancora adottato da tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia.

Al momento del redigendo NOTIZIARIO è allo studio un nuovo regolamento. I regolamenti in breve, ma vedremo poi nel dettaglio, prescrivono che per esercitare la professione, l'Ingegnere debba risultare in possesso di almeno 30 CFP. In caso contrario, il Professionista incorre in un illecito disciplinare con possibile deferimento al Consiglio di Disciplina. Si sottolinea che qualora il Professionista si accorga di possedere un quantitativo di CFP inferiore a nr. 30 deve considerarsi autosospeso. Pertanto, qualunque atto firmato in regime di autosospensione, oltre a rappresentare un illecito professionale, potrebbe essere causa di decadenza della garanzia assicurativa.

In uno spirito divulgativo, di seguito si riportano gli articoli di maggiore rilevanza, tratti dal *“Regolamento 2013”* e dal *“Testo Unico 2018”*, in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale.

Tratto dal Regolamento 2013, l'Art. 3, Commi 8 e 9 riportano quanto segue:

### Comma 8.

Al momento dell'Iscrizione all'Albo si accreditano:

- a) In caso di trasferimento: il numero di CFP accreditato presso l'Ordine di provenienza;

In caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;

b) In caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;

c) In caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP

### Comma 9

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'Etica e Deontologia Professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

51

## **9 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**

Tratti dal Testo Unico 2018, si riportano i seguenti articoli:

### **Art. 3. I Crediti Formativi Professionali**

*(cfr. art. 3 Regolamento)*

Per esercitare la professione, l'iscritto all'albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.

Fanno eccezione i 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

### Prima iscrizione di soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere

A tutti i soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito in un ordinamento diverso da quello italiano e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere, i quali si iscrivano all'Albo degli Ingegneri presso uno degli Ordini territoriali, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea o di superamento dell'esame di Stato.

### Cancellazione ed eventuale reinscrizione

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento, in caso di cancellazione dall'Albo dopo il 1° gennaio 2014 sono decurtati al soggetto interessato n. 30 CFP per ogni anno solare in cui il medesimo risulterà non iscritto.

In caso di successiva iscrizione, all'interessato sarà riconosciuto un numero di CFP pari a quelli in suo possesso al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la cancellazione, detratti 30 CFP per ogni anno solare in cui l'interessato non è risultato iscritto all'Albo.

Qualora, per effetto della decurtazione di cui al cpv. precedente, il numero di CFP in possesso del professionista nuovamente iscritto all'Albo risultasse inferiore a 0, gli saranno comunque riconosciuti 0 CFP.

In deroga alle precedenti previsioni, nel caso di richiesta di iscrizione di soggetti in possesso di meno di 30 CFP, potranno essere riconosciuti, all'atto della iscrizione, eventuali CFP necessari al raggiungimento della soglia di 30 CFP ottenuti mediante la frequenza di eventi formativi organizzati da Ordini territoriali, Provider autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento e Consiglio Nazionale Ingegneri tenutesi negli ultimi 12 mesi antecedenti alla domanda, previa presentazione degli attestati di frequenza rilasciati dagli stessi.

Il passaggio da una Sezione all'altra dell'Albo o l'iscrizione a un'ulteriore Sezione dell'Albo non costituiscono ipotesi di cancellazione e nuova iscrizione all'Albo.

Gli iscritti agli Ordini territoriali in regime di sospensione possono proseguire la propria attività di formazione non formale con riconoscimento di CFP; gli stessi non possono invece aver riconosciuta l'attività di formazione informale.

*<< Attenzione il presente comma 3 è scritto in funzione di aggiornamenti del CNI, pertanto, quanto riportato di seguito è una spiegazione fornita da quest'Ordine in adattamento al comma 3 >>*

#### Modalità di calcolo dei CFP

Durante l'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti professionali riporta in tempo reale, o meglio, in funzione della registrazione delle partecipazioni, il conteggio dei CFP detenuti a seguito di tutte le partecipazioni effettuate in eventi formativi autorizzati dal CNI.

La soglia dei 120 CFP (art. 3, comma 6, Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) è intesa come limite massimo di CFP che ogni iscritto può detenere alla data del 31 dicembre di ogni anno.

La verifica riguardo al superamento di tale limite massimo è, pertanto, effettuata in pari data, successivamente alla detrazione di 30 CFP di cui all'art. 3, c. 7 del Regolamento.

L'algoritmo di calcolo è il seguente:

$CFP = (CFP \text{ inizio anno precedente} + CFP \text{ accumulati} + CFP \text{ per esoneri concessi nell'anno}) - 15/30(*) CFP$

(\*) In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola:

- a) iscrizioni dal 1° gen. al 30 giu.: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP
- b) iscrizioni dal 1° lug. al 31 dic.: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP.

Orbene, se il totale dei CFP dovesse risultare maggiore di 120 crediti, questa cifra sarà normalizzata al valore di 120, diversamente il risultato ottenuto corrisponderà al numero di CFP detenuti.

#### *Art. 4. Apprendimento Non Formale*

*(cfr. art. 4 Regolamento)*

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP, oltre a quelle di cui all'art.4, comma 5 del Regolamento, sono esclusivamente quelle organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI.

L'Ordine o il Provider può avvalersi di Partner o Sponsor nel rispetto di quanto specificato di seguito. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento è fatto divieto per l'Ordine o il Provider, che rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI, di autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri soggetti.

Gli Ordini territoriali e i Provider non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative.

A titolo esemplificativo, gli Ordini e i Provider possono affidare a società private attività di segreteria, nonché attività a carattere tipografico o logistico, mantenendo la responsabilità scientifica e organizzativa delle attività formative.

Gli Ordini territoriali e i Provider possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale, mantenendo obbligatoriamente la responsabilità scientifica dell'evento, con la collaborazione, da formalizzare per iscritto e caricare obbligatoriamente in piattaforma, di altri soggetti, che assumono la qualifica di Partner o Sponsor.

Il caricamento dei CFP non formali viene effettuato dal soggetto erogatore dell'offerta formativa.

### Tipologie di eventi, frequenza e modalità di apprendimento

#### CORSI

I Corsi di formazione sono eventi di formazione e aggiornamento che hanno lo scopo di accrescere le competenze dei partecipanti in uno specifico settore e di fornire utili strumenti nel contesto in cui il professionista opera. Gli argomenti trattati nei Corsi attengono a questioni tecniche nel settore dell'ingegneria o a questioni di interesse professionale.

I corsi possono prevedere moduli formativi di tipo sia teorico, sia pratico. Nell'ambito di un singolo evento, il tempo assegnato ai docenti collegati in videoconferenza non può superare il 20% della sua durata complessiva. Al termine del corso, è obbligatoria la verifica di apprendimento (sotto forma di esame orale, test, quiz, domande aperte, ecc.).

Il superamento della verifica di apprendimento deve essere attestato dal docente incaricato della verifica formativa, che dovrà comunicare all'Ordine/Provider l'elenco di coloro che hanno conseguito un punteggio almeno sufficiente al fine del caricamento in piattaforma.

I test di verifica dell'apprendimento devono essere svolti al termine dell'evento e consegnati prima dell'uscita dall'aula.

Tale documentazione deve essere conservata dall'Ordine/Provider ed inviata al CNI su richiesta e/o esibita in caso di controllo in sede.

Deve essere allegato in piattaforma, al momento della richiesta di riconoscimento dei CFP, un fac-simile del test di esame.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento frontale. I relatori sono obbligati a trasmettere i loro CV agli organizzatori dell'evento o del corso, ai fini della relativa pubblicazione sulla piattaforma.

Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP è quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).

L'attribuzione dei CFP previsti dall'evento o dal corso è subordinata all'accertamento della presenza dei partecipanti pari all'intera durata complessiva dell'evento se articolato in un giorno, ad almeno il 90 % della durata complessiva dell'evento o del corso se articolato in più giorni.

Il numero massimo di partecipanti all'evento nel suo complesso, anche nel caso in cui esso sia aperto ad altre categorie professionali, è pari a 100. La comunicazione dell'evento all'Ordine territoriale, per le finalità di controllo e monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, è effettuata mediante la piattaforma in via automatica.

### CORSI O SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE

I corsi e i seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP), al netto di saluti iniziali, pause e verifica di apprendimento.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento.

I CV dei relatori sono obbligatori e dovranno essere caricati sulla piattaforma.

Il numero massimo di partecipanti è determinato dalla normativa specifica.

### SEMINARI

I Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse collettivo e hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune.

Gli argomenti trattati devono essere di natura tecnica attinente all'Ingegneria o di interesse professionale.

Nei Seminari le ore computabili per l'attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 (sei).

Il computo delle ore e dei relativi CFP deve essere al netto di saluti iniziali e pause.

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista.

Il collegamento di docenti in videoconferenza non può superare il 20% della durata formativa dell'evento.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento. I CV dei relatori sono obbligatori e dovranno essere caricati sulla piattaforma. Il numero massimo di partecipanti all'intero evento, incluse altre eventuali categorie professionali, è 200.

La comunicazione dell'evento all'Ordine territoriale, per il controllo e monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, viene fatta dalla piattaforma in automatico.

### CONVEGNI E CONFERENZE

I convegni e le conferenze sono incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo.

Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all'Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell'identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa.

I corrispondenti CFP saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento).

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP/anno ai sensi dell'allegato A del Regolamento.

Non è previsto un numero massimo di partecipanti. I CV dei relatori non sono obbligatori.

### VISITE TECNICHE QUALIFICATE A SITI DI INTERESSE

Le visite tecniche hanno lo scopo di approfondire particolari aspetti tecnici e scientifici.

Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche, fatti salvi i criteri e i limiti previsti nell'Allegato A del Regolamento per l'attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento).

L'Ordine territoriale/Provider organizzatore della visita tecnica dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell'iniziativa.

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP/anno ai sensi dell'allegato A del Regolamento.

La visita tecnica organizzata da un Ordine territoriale può svolgersi anche fuori provincia o all'estero.

Eventi FORMATIVI organizzati all'Interno di MANIFESTAZIONI Fieristiche/Mostre Convegno

Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche e modalità di organizzazione, sono classificati sempre come Convegni.

È fatto divieto di organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti.

Per la partecipazione a Convegni promossi all'interno della stessa manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 CFP/giorno.

Pertanto, l'iscritto il quale, nello stesso giorno, partecipi a più convegni promossi all'interno della medesima manifestazione fieristica e ne chiedi la registrazione all'Anagrafe dei crediti, a fine anno, si vedrà automaticamente assegnati al massimo 3 CFP/giorno.

Sono legittimati al rilascio dei CFP derivanti dalla partecipazione agli eventi formativi disciplinati dal presente articolo, anche soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza Professionale, previo invio al CNI, almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento, di una conforme richiesta di riconoscimento.

Qualora l'evento formativo sia organizzato da un Provider, la richiesta di riconoscimento dell'evento deve essere inoltrata obbligatoriamente al CNI.

## **10 CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**

In caso di Congressi Nazionali o Internazionali o di eventi nazionali di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria, possono rilasciare CFP anche soggetti organizzatori non preventivamente autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

La conforme richiesta di rilascio di CFP deve essere trasmessa al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

Per gli eventi di cui al presente articolo, la valutazione riguardo all'ammissibilità del rilascio di CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

### DIMOSTRAZIONI TECNICHE

Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione, classificabili come CONVEGNI, di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così regolamentato:

- 1 CFP = 1 ora evento;
- Massimo 2 CFP per singolo evento;
- Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre.

Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

Successivamente all'autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei CFP sarà a cura esclusiva del CNI.

I CFP sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.

### STAGE e TIROCINI

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- Massimo uno stage per anno solare;
- Nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi.

Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato ultimato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:

- Descrizione tirocinio svolto; Lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;
- Relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato.

RICONOSCIMENTO di CFP per EVENTI organizzati all'ESTERO

Gli eventi organizzati all'estero da Provider autorizzati possono attribuire CFP ai partecipanti alle medesime condizioni stabilite per gli eventi organizzati sul territorio nazionale.

È altresì possibile attribuire CFP in caso di eventi che rilasciano crediti universitari previo esame finale o di eventi che rilasciano crediti formativi professionali già riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.

Il riconoscimento dei CFP avviene con le seguenti modalità:

- Se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso;
- Se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento.

Il professionista dovrà inoltrare al CNI per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di partecipazione, la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza all'evento.

Altre ATTIVITÀ

Le attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello locale, sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

Art. 5. Apprendimento Informale  
(cfr. art. 5 Regolamento)

CERTIFICAZIONE competenze professionali

La certificazione di competenze emessa dall'Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall'anno di conseguimento della certificazione.

La certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agencia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Agenzia CERTING) istituita dal CNI, permette il riconoscimento di CFP solo se rilasciata da un ente certificatore qualificato, all'uopo riconosciuto mediante l'inserimento in un apposito elenco tenuto dal CNI ed aggiornato periodicamente. Spetta al CNI, su richiesta dell'ente certificatore, stabilire il numero di crediti formativi che possono essere riconosciuti, da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 CFP/anno per le singole tipologie di certificazioni. I CFP riconosciuti per la certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agencia CERTING sono caricati nell'Anagrafe Nazionale direttamente dall'Ente certificatore riconosciuto dal CNI. Nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti fino ad un massimo di 15 CFP/anno.

#### Aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile

Al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, conformemente alla tempistica prevista annualmente dall'apposita circolare del CNI, dovranno inviare la relativa autocertificazione all'Anagrafe Nazionale, attestando le azioni di aggiornamento svolte nell'ambito della propria attività professionale.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare il form presente nella propria area personale del portale **MyING** entro le date indicate dal CNI; Sarà necessario inoltre corrispondere al CNI un importo di € 7,00 per il completamento del caricamento.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

#### Pubblicazioni ed attività qualificate nell'ambito dell'ingegneria

È possibile acquisire, nei limiti indicati dall'allegato A del Regolamento, CFP informali nelle modalità di seguito specificate.

#### ARTICOLI su RIVISTA

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicato su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione.

Sono altresì riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L'Ingegnere Italiano, Il Giornale dell'Ingegnere) e/o inserite in un elenco aggiornato annualmente dal CNI anche su istanza dell'Editore o degli Ordini. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

### MONOGRAFIE

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D. Lgs. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall' ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione).

### CONTRIBUTO su VOLUME

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D. Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall' ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegno.

### BREVETTI nell'ambito dell'INGEGNERIA

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali.

La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione.

Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla per il tramite della piattaforma telematica all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

*PARTECIPAZIONE QUALIFICATA ad ORGANISMI, GRUPPI di LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE nell'AMBITO dell'INGEGNERIA*

Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, **UNI** (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri.

Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni/gruppi di lavoro. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo

*PARTECIPAZIONE a COMMISSIONI di ESAMI di STATO per l'ESERCIZIO della PROFESSIONE di INGEGNERE*

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati.

Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

### PARTECIPAZIONE A INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento.

Nell'individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'Ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.

#### Art. 6. Apprendimento Formale

*(cfr. art. 6 Regolamento)*

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), il Dottorato di Ricerca, corsi di alta formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all'estero, che rilasciano CFU.

L'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza attraverso la piattaforma informatica nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

#### DOTTORATI di Ricerca

Per i Dottorati di Ricerca sono attribuiti 30 CFP al superamento di ciascun anno, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell'autocertificazione relativa all'ammissione all'anno successivo o, per l'ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell'esame finale.

#### MASTER universitari

Per i Master, sono riconosciuti 30 CFP, indipendentemente dalla durata. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell'esame finale.

#### INSEGNAMENTI universitari su materie connesse all'attività professionale

L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno (sono esclusi seminari, convegni ed eventi similari).

Per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP

<< Omissis >>

#### Art. 11. ESONERI

*(cfr. Art. 11 Regolamento)*

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio ordine entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

L'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'Anagrafe Nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l'obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Le fattispecie di esonero riconoscibili sono le seguenti:

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all'esonero di un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Nel caso di adozione o di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino.

#### MALATTIA o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea.

Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

#### GRAVI MALATTIE invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve trasmettere all'Ordine, per il tramite della piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero.

L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l'anno di riferimento rimane valida.

In caso di revoca nel primo semestre, l'esonero non ha validità per l'anno di riferimento.

## ASSISTENZA a persone con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente.

Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l'assistenza al parente impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l'esonero è concesso solo se il parente risulta essere convivente con l'iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.

Se l'assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza.

In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

## ZONE COLPITE da CATASTROFI NATURALI

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

## LAVORO all'estero

L'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all'estero, l'iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero.

Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.